



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Composta da

LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente -

CHIARA GRAZIOSI

Consigliere

R.G.N.10229/2019

PASQUALE GIANNITI

Consigliere -

Cron.

PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel. -

UP 24/02/2023

CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere -

RISARCIMENTO DANNI - CIRCOLAZIONE STRADALE - TERZO TRASPORTATO SU VEICOLO OGGETTO DI FURTO
--

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 10229/2019 R.G. proposto da

GIANCARLO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce

al ricorso, dagli avv.ti

- *ricorrente* -

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,



dall'avv.

- *controricorrente* -

e nei confronti di

CLAUDIO

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4647/2018 depositata in data 17 ottobre 2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alberto Cardino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

### **FATTI DI CAUSA**

1. Giancarlo ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4647/18 della Corte di Appello di Napoli, che — respingendo il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 296/13 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della società Generali Italia s.p.a., in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in relazione al sinistro stradale occorsogli il 12 maggio 1991.

2. In punto di fatto, per quanto ancora rileva in questa sede, il ricorrente riferisce che aveva riportato lesioni in occasione del sinistro



stradale sopra meglio indicato, mentre viaggiava quale terzo trasportato sul motoveicolo tg. NA 49068, condotto da Claudio

privo di copertura assicurativa, avendone il proprietario Armando Chiappiniello subito il furto nella primavera del 1991; aveva convenuto in giudizio Claudio e le Assicurazioni Generali s.p.a., quale Impresa designata per la gestione e liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti; il Tribunale, all'esito della costituzione della Assicurazioni Generali s.p.a., aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969, e, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo, aveva condannato Claudio al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 302.629,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

3. Proposto gravame da Giancarlo il quale lamentava il contrasto della sentenza di primo grado con la direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983, la Corte d'appello di Napoli, nel confermare la sentenza impugnata, ha osservato che non era possibile attribuire all'art. 1 della l. n. 990 de 1969 un significato conforme alla Seconda Direttiva, come intesa dall'appellante, «posto che l'obbligo del giudice di offrire un'esegesi delle norme nazionali conforme a quelle eurounite non può mai portarlo ad una interpretazione *contra legem* del diritto interno»; discostandosi, inoltre, da quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3296 del 2013, ha rilevato che le disposizioni della direttiva avevano un contenuto incondizionato e preciso, tale da consentirne l'immediata invocazione davanti ai giudici nazionali; tuttavia, il potere di disapplicazione della norma interna doveva escludersi quando la direttiva veniva invocata in una controversia tra privati, cui doveva essere ricondotta quella sottoposta al suo esame.



Sul punto, ha precisato che l'immediata applicazione poteva invocarsi nei confronti di uno Stato membro, di suoi organi, di autorità o organismi soggetti al controllo statale o incaricati di svolgere un compito di interesse pubblico, all'uopo muniti di poteri eccedenti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti con i singoli, ma non nei confronti di Generali Italia s.p.a., nella qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, trattandosi di società per azioni di diritto privato, soggetta ai consueti poteri di controllo statale e non dotata di poteri eccedenti quelli risultanti dalle comuni norme di diritto privato.

4. Generali Italia s.p.a., nella qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, resiste con controricorso.

5. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 24 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall'art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il secondo motivo, la cui disamina si appalesa logicamente preliminare, deducendo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1,



L. 990/69 in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e all'obbligo di interpretazione conforme al Diritto comunitario (art. 360 n. 3 c.p.c.)>>, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha ritenuto di aderire ad una interpretazione della norma interna più aderente alla Direttiva, volta ad equiparare i soggetti trasportati <<a forza>> a quelli che sono volontariamente saliti a bordo del veicolo, ma che siano inconsapevoli della provenienza furtiva dello stesso veicolo, tenuto conto che la norma persegue lo scopo di coprire tutti i possibili rischi connessi alla circolazione stradale e che una interpretazione che segua il dettato del diritto comunitario non comporta una interpretazione *contra legem* del diritto interno.

1.1. Il motivo è fondato, dovendo la normativa applicabile *ratione temporis* – art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 – essere letta, secondo l'interpretazione conforme al diritto comunitario, nel senso prospettato dal ricorrente.

1.2. Varrà premettere, come rilevato dalla Corte d'appello, che l'obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità alle norme comunitarie non può mai condurre ad una interpretazione *contra legem* del diritto interno (Corte di giustizia 19 aprile 2016, *Dansk Industri*, in causa C-441/14; Corte di giustizia 5 gennaio 2014, *Association de médiation sociale*, in causa C-176/12). Ciò significa che l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla luce del diritto dell'Unione europea viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione, mentre permane in presenza di un margine, anche minimo, di discrezionalità che consenta all'interprete di scegliere tra più interpretazioni comunque plausibili della disposizione nazionale.

Ebbene, la dizione <<contro la propria volontà>>, contenuta nel disposto dell'art. 1, terzo comma, legge n. 990/69, alla luce della direttiva unionale sopra richiamata, che prevede la non indennizzabilità



del danno patito dal terzo trasportato solo ove l'organismo offra dimostrazione che questi era a conoscenza della illegale circolazione del veicolo, ben può essere intesa nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo.

L'attribuzione di tale significato alla norma interna non si risolve in una non consentita interpretazione *contra legem*.

Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte Giustizia, 1° dicembre 2011, *Churchill Insurance/Wilkinson*), secondo il principio solidaristico *vulneratus ante omnia reficiendus*, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n.



13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34788).

*L'onus probandi* della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma eurounitaria, in capo all'assicuratore.

Questa Corte, già con la sentenza n. 12231 del 9 maggio 2019, ha esaurientemente chiarito che: «La norma di cui all'art. 283, co. 2 del Codice delle Assicurazioni, anche nella versione precedente la novella del 2005, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizione dell'ignoranza dell'illegale circolazione. Questa lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che, come riferito, prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale l'ignoranza dell'illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa. Né può sostenersi che l'interpretazione del giudice ordinario sia contraria al diritto comunitario in quanto, come desumibile da casi citati dallo stesso ricorrente, anche per il diritto comunitario vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell'illegale provenienza del veicolo».

1.3. La sentenza qui impugnata, nel confermare la decisione di primo grado che, interpretando l'art. 1 della legge n. 990/69, si era uniformata a pronunce di questa Corte che negavano la copertura assicurativa al trasportato volontario, quand'anche ignaro della provenienza furtiva del veicolo a bordo del quale viaggiava, si è discostata dall'interpretazione della norma interna conforme alla disposizione del diritto unionale, adottata dai superiori arresti giurisprudenziali, e deve, pertanto, essere cassata.



2. All'accoglimento della doglianza in discorso consegue l'assorbimento di quella relativa al primo motivo (con la quale il ricorrente, denunciando la «Violazione e falsa applicazione della Direttiva CEE del 30.12.1983 n. 84/5 (art. 360 n. 3 c.p.c.)», censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso «il potere del Giudice nazionale di disapplicare la norma interna non conforme (art. 1 l. n. 990 del 1969)» nei confronti della odierna controricorrente, sostenendo che essa non si pone in linea con la sentenza di questa Corte n. 752 del 2002, che ritiene, invece, applicabile la Direttiva richiamata anche ai rapporti ed alle controversie in cui è parte l'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada).

3. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, assorbito il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie p.q.r. il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 24 febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Pasqualina A. P. Condello

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

